SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 289**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che sono stati già inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

95A7363

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1995, n. 525.

Regolamento recante le disposizioni occorrenti per l'applicazione dell'art. 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, relativo al versamento di una somma per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha previsto il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente alla data del 14 gennaio 1995, a condizione che si corrisponda una somma pari al 20 per cento di tali maggiori valori;

Visto l'art. 21, comma 3, del predetto decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 devono presentare apposita istanza all'ufficio delle entrate;

Visto l'art. 47 del predetto decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si dispone che le somme riscosse in applicazione di esso sono riservate all'erario;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1994 e il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, riguardante l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 della *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1994;

Visto l'art. 21, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995 secondo cui le disposizioni occorrenti per l'applicazione del citato articolo sono da emanare con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributi per il pagamento della somma prevista dall'art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995;

Visto l'art. 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, con cui il termine per il versamento della somma, prevista dal citato art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995, è stato prorogato al 31 ottobre 1995;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 24 ottobre 1995, n. 440, con il quale il termine per il versamento della somma, prevista dal citato art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995 così come modificato dal citato art. 1 del decreto-legge n. 250 del 1995, è stato ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1995;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuate, con note dell'8 settembre 1995, n. 3388/UCL e del 16 ottobre 1995, n. 4086;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le società che hanno deliberato operazioni di fusione o scissione anteriormente al 14 gennaio 1995 e che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, devono,

entro il 15 dicembre 1995, presentare apposita istanza in carta libera e conforme allo schema allegato al presente regolamento. L'istanza deve essere consegnata o spedita, in plico senza busta con raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale della società incorporante o beneficiaria alla data dell'istanza medesima.

2. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento sono riconosciuti a condizione che venga corrisposta una somma pari al 20 per cento degli importi determinati ai sensi dell'art. 2.

3. La predetta somma può essere versata in unica soluzione entro il 15 dicembre 1995.

Art. 2.

1. La somma di cui all'art. 1, comma 2, è determinata con riguardo ai maggiori valori iscritti nel bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Art. 3.

1. La regolare presentazione dell'istanza ed il versamento delle somme dovute con le modalità e nei termini previsti comporta il riconoscimento dei maggiori valori iscritti anche per i periodi di imposta relativamente ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuti definitivi alla data del 24 febbraio 1995.

2. I giudizi relativi alle controversie riguardanti l'accertamento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento, pendenti alla data del 24 febbraio 1995, possono essere sospesi all'udienza di discussione a richiesta del contribuente.

3. Gli uffici che hanno emesso l'avviso di accertamento provvedono ai rimborsi e agli sgravi relativi a ciascuno dei periodi di imposta accertati. L'ufficio che ha ricevuto l'istanza, se diverso da quello che ha eseguito l'accertamento, deve comunicare a quest'ultimo che la presentazione dell'istanza stessa ed i conseguenti versamenti sono stati regolarmente effettuati.

4. Gli uffici delle imposte dirette che hanno emesso l'avviso di accertamento devono trasmettere all'organo del contenzioso tributario presso cui pende la controversia un elenco contenente l'indicazione dei contribuenti che hanno presentato le istanze e versato le somme dovute, allegando copia delle istanze stesse. A seguito di tale trasmissione l'organo del contenzioso tributario dichiara estinto il giudizio mediante ordinanza.

Art. 4.

1. Per il versamento della somma di cui all'art. 1, comma 2, è istituito il codice-tributo 2021, la cui legenda è la seguente: «somma pari al 20 per cento in caso di fusioni o scissioni societarie - art. 21, legge n. 85/1995».

2. I soggetti eseguono il versamento presso il competente concessionario della riscossione direttamente o mediante delega alle banche, utilizzando la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D; in caso di pagamento tramite gli uffici postali va utilizzato il bollettino Mod. 31.

3. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l'anno in cui si versa l'imposta, nella forma AA.AA.

4. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 22, 31, D vanno integrate con il codice-tributo 2021, di cui al comma 1, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

5. Il tributo, al netto della commissione spettante, va versato per intero all'erario, capitolo 1044 del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1995
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 184

ALLEGATO

Riservato all'ufficio prot. n. ____________

All'Ufficio delle Imposte Dirette di ______________________________

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO PER EFFETTO DELLA IMPUTAZIONE DEI DISAVANZI DA ANNULLAMENTO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE O SCISSIONE

La società incorporante o beneficiaria ______________________________

codice fiscale ____________ telefono ____________ con sede legale in ______________________________

comune ____________ prov. ______ e domicilio fiscale in ______________________________

comune ____________ prov. ______ rappresentata da ______________________________

codice fiscale ____________ in qualità di ______________________________ , con domicilio fiscale

in ______________________________ comune ____________ prov.______

chiede l'applicazione dell'art.21 del decreto legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni dalla legge

22 marzo 1995, n.85.

Totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento ai fini fiscali [.000]

Importo da versare (pari al 20% del totale dei maggiori valori) [.000]

Numero prospetti allegati (*) [ ] Opzione per il versamento in unica soluzione (barrare la casella) [ ]

(*) Allegare un prospetto per ciascuna società incorporata o scissa

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

SOCIETA' INCORPORANTE O BENEFICIARIA	
Denominazione o ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO N. [ ]

SOCIETA' INCORPORATA [ ] (1) **O SCISSA** [ ] (1)

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Domicilio Fiscale	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DATA DELL'ATTO DI FUSIONE O SCISSIONE

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO			(2)	QUOTA IMPUTATA A PERIODI DEFINITI	DIFFERENZA
AMMONTARE		.000			
IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
		.000		.000	.000
IMPUTATO AL CONTO ECONOMICO		.000			
		TOTALE		.000	.000

(1) Barrare la casella interessata

(2) Barrare la casella per le voci per le quali si richiede il riconoscimento ai fini fiscali

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Per il testo dell'art 21 del D.L n 41/1995 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse

— Si riporta il comma 1 dell'art 21 del D L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: «1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile»

— Si riporta il comma 3 dell'art. 21 del predetto D.L. n. 41/1995. «3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 30 giugno 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi»

— Si riporta l'art 47 del predetto D L. n 41/1995:

«Art. 47 (*Devoluzione erariale delle maggiori entrate*). — 1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione»

— Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993: «Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi a 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale».

— Si riporta l'epigrafe dei decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1994:

«Approvazione delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale; approvazione dei documenti contabili e delle relative modalità di compilazione per la contabilizzazione delle somme riscosse dai concessionari o tramite delega alle aziende di credito, relative a contribuenti titolari e non di conto fiscale».

«Modalità di versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile di versamento al concessionario alle aziende di credito; approvazione dei modelli di riepilogo dell'accreditamento delle somme riscosse al concessionario».

— Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernente l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 della *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1994: «Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento diretto al concessionario delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale».

— Si riporta il comma 4 dell'art. 21 del D.L. n. 41/1995: «4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta l'art. 21 del D.L. n 41/1995:

«Art. 21 (*Fusioni o scissioni societarie*). — 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.

2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 30 giugno 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

— Si riporta il comma 27 dell'art. 1 del D.L. n. 250/1995:

«27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 19-*bis*, comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";

b) all'art. 21, comma 3, le parole "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";

c) all'art. 22, comma 11, le parole "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";

d) all'art. 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995"».

— Si riporta il comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 440/1995:

«2. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 19-*bis*, comma 1, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995";

b) nell'art. 21, comma 3, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995";

c) nell'art. 22, comma 11, secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995";

d) nell'art. 23, comma 5, ultimo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995";

e) nell'art. 35, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995"».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21 del D.L. n. 41/1995 si veda in nota alle premesse.

95G0568

DECRETO 27 novembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Sassari n. 9256 del 17 novembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'allagamento del piano terra e del sottopiano;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 16 NOVEMBRE 1995

Regione Sardegna:

ufficio tecnico erariale di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95E7422

DECRETO 1° dicembre 1995.

Attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 1, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 2, comma 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stata prevista la definizione, attraverso apposito regolamento del Ministro delle finanze, delle condizioni, delle modalità e dei termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni o dei diritti reali sugli stessi insistenti, tali da rendere le relative procedure idonee all'aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica o telematica;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;

Considerata la necessità di emanare il provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio richiamato all'art. 1, comma 1, del predetto regolamento, preliminarmente alla attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 1, comma 7, del medesimo regolamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I modelli riportati nell'allegato *A* al regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994, hanno efficacia a partire dalla data in cui viene resa obbligatoria, per ciascuna circoscrizione territoriale degli uffici periferici del dipartimento del territorio, la presentazione delle denunce di nuova costruzione e di variazione su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del citato regolamento.

Art. 2.

1. La data di attivazione delle procedure informatiche, di cui all'art. 1, viene comunicata da ciascun ufficio periferico, con anticipo di almeno quindici giorni, agli ordini e collegi, competenti territorialmente, delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. La suddetta data viene pubblicizzata mediante idonei comunicati sulla stampa locale e nazionale.

Art. 3.

1. Le denunce di nuova costruzione e di variazione sono presentate su supporto magnetico con formati e modalità conformi alle istruzioni ed ai programmi informatici forniti gratuitamente dal dipartimento del territorio ai consigli nazionali delle categorie professionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1995

Il direttore generale: VACCARI

95A7420

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 novembre 1995.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1996.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale il Ministero dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992), con il quale è stata disposta per il 1993 la revisione di alcune categorie di veicoli ed è stato modificato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992), regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 1994) con il quale è stata disposta per il 1995 la revisione di alcune categorie di veicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autovecoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1996 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore: immatricolati, con targa avente serie numerica pari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1993 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1995 o precedenti;

autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto *d)*, autocaravan, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana ento il 31 dicembre 1985, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1996 o nel quadriennio precedente;

rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1985, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1996 o nel quadriennio precedente.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 1995, n. 270 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1995).

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio in data 2 gennaio 1996 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti al comma 1 in base alla precedente targa d'immatricolazione.

Roma, 22 novembre 1995

Il Ministro: CARAVALE

95A7419

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 novembre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 novembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti dell'8 novembre 1995 che hanno disposto per il 15 novembre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue, e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 novembre 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,44 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,03 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,30 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 134.247.570.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 febbraio 1996, a L. 285.779.850.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 15 maggio 1996; e a lire 680.525.455.000 per i titoli a trecentossessantasei giorni con scadenza 15 novembre 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,09 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,37 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,10 per i B.O.T. a trecentossessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7472

DECRETO 7 dicembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre 1995 è pari a 105.597 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 dicembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7473

DECRETO 7 dicembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre 1995 è pari a 105.597 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 giugno 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 dicembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7474

DECRETO 7 dicembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre 1995 è pari a 105.597 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 dicembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 dicembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7475

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 1995.

Variazione della denominazione sociale in Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a. in Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. o, in forma abbreviata, Italiana assicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96 CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a. con sede in Milano, via della Chiusa n. 15, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., tenutasi in data 27 giugno 1995, che ha deliberato, oltre la fusione per incorporazione in Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a. de l'Istituto italiano di previdenza S.p.a., anche la variazione della denominazione sociale della incorporante in Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. o, in forma abbreviata, Italiana assicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto in data 24 luglio 1995, con il quale il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione della sopraindicata deliberazione assembleare;

Visto il provvedimento ISVAP n. 80 in data 23 novembre 1995 di approvazione della fusione e delle relative modalità per l'incorporazione in Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a. de l'Istituto italiano di previdenza S.p.a. nonché delle nuove norme statutarie;

Visto l'atto di fusione stipulato in data 27 novembre 1995 i cui effetti giuridici decorrono dalle ore 0.00 del giorno 1° dicembre 1995;

Prende atto

della variazione della denominazione sociale in Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, via della Chiusa n. 15, in Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. o, in forma abbreviata, Italiana assicurazioni S.p.a., a partire dalla data del 1° dicembre 1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95E7423

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 1179 del 26 ottobre 1992 con il quale è stato istituito, presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, il corso di diploma universitario in tecnologie alimentari, orientamento in viticoltura ed enologia;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992 con il quale è stata approvata la tabella didattica XXXI-*quater* relativa ai diplomi universitari in produzioni vegetali, in gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura e in produzioni animali, che possono essere istituiti presso la facoltà di agraria;

Visti i decreti ministeriali del 10 dicembre 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1994 e del 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1995, relativi alla tabella didattica XXXI (laurea in scienze e tecnologie agrarie) e alla tabella didattica XXXI-*bis* (laurea in scienze e tecnologie alimentari);

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) formulate alle autorità accademiche rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di agraria del 25 gennaio 1995, e del 22 febbraio 1995;

consiglio di amministrazione del 23 marzo 1995;

senato accademico del 5 aprile 1995;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 7 settembre 1995 e del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 1, punto 4), relativo alla facoltà di agraria viene sostituito dal seguente:

«4) facoltà di agraria:

a) corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

b) corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

c) corso di laurea in scienze della produzione animale;

d) corso di diploma in gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura;

e) corso di diploma in produzioni animali;

f) corso di diploma in produzioni vegetali;

g) corso di diploma in tecnologie alimentari».

L'art. 25, comma 1, viene sostituito dal seguente:

«Art. 25, comma 1. La facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze e tecnologie agrarie, in scienze e tecnologie alimentari, in scienze della produzione animale ed i diplomi universitari in gestione e tecnica amministrativa in agricoltura, in produzioni animali, in produzioni vegetali e in tecnologie alimentari».

Gli articoli dal 26 al 40 sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 26 *(Laurea in scienze e tecnologie agrarie)*. — 1. Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

2 *(Affinità)*. Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà può riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indica, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indica, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconosce gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indica il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

3 *(Articolazione del corso degli studi)*. La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazioni della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del comma 2, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo comma 6. Nell'organizzare il piano degli studi, la facoltà attiva corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso d'insegnamento ha una durata di circa 100 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero dei corsi di insegnamento deve essere non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso, lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituisce una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2, dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente comma 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

5 *(Docenza)*. La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti affini dalla facoltà, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

6 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. L'articolazione del corso degli studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica): A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);

Biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);

Biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria);

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica);

Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);

Scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata);

Agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura);

Difesa delle colture (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

Zootecnia (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione ed alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture);

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienze e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);

Economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Art. 27 *(Laurea in scienze e tecnologie alimentari)*. — 1. Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

2 *(Affinità)*. Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotta il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indica, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indica, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconosce gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

3 *(Articolazione del corso degli studi)*. La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazioni della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del comma 2, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo comma 6. Nell'organizzare il piano degli studi, la facoltà attiva corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso d'insegnamento ha una durata di circa 100 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero dei corsi di insegnamento deve essere non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso, lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituisce una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

4 *(Manifesto degli studi)*. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente comma 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

5 *(Docenza)*. La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle norme vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti affini dalla facoltà, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

6 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. L'articolazione del corso degli studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 200). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica): A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica);

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C02X (Chimica fisica);

Biochimica (ore 100). Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica);

Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);

Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); V03A (Anatomia degli animali domestici); V03B (Fisiologia degli animali domestici);

Produzioni vegetali (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G04X (Genetica agraria);

Produzioni animali (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione ed alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); C09D (Zoocolture); V30B (Fisiologia degli animali domestici);

Microbiologia generale e applicata (ore 200). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale); C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni);

Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale);

Nutrizione umana igiene (ore 150). Settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione umana); F22A (Igiene generale ed applicata);

Fisica tecnica ed ingegneria alimentare (ore 100). Settori: I05A (Fisica tecnica industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria);

Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15B (Principi di ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologica);

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (Chimica bromatologica);

Economia ed organizzazione aziendale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); I27X (Ingegneria economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese);

Diritto e legislazione alimentare (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Art. 31 *(Corsi di diploma universitario)*. — 1. Presso la facoltà di agraria sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di cui all'art. 2 dellla legge 19 novembre 1990, n. 341:

a) produzioni vegetali;

b) produzioni animali;

c) gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura;

d) tecnologie alimentari.

I corsi di studi hanno durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ciascun diploma universitario deve essere articolato in orientamenti fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sara oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

2 *(Affinità)*. Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diploma universitario di cui al comma 1 sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXX-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXX-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989). Il corso di diploma universitario in produzione animale è dichiarato affine anche ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotta il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indica, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indica, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconosce gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indica il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

3 *(Articolazione del corso degli studi)*. La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in agraria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o all'elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nei commi 6, 7, 8, 9.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi ed il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento fino a completamento del monte ore totale previsto.

4 *(Manifesto degli Studi)*. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente comma 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990 ed indicati nel decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994 integrato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1994;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando che per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

5 *(Docenza)*. La copertura dei moduli didattici attivati e affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza degli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

6. *(Corso di diploma universitario in produzioni vegetali)*.

FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve inoltre, impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica, sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve, infine, acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B; A01C; A01D; A02A; A02B; A03X; A04A; K05A; K05B; S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare, deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine. fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve, inoltre, acquisire le nozioni di base della chimica analitica ed una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A; C03X; C02X; C05X; G07A; E05A; E05B.

Area 4 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere, quindi, il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari: E01E; E04B; E05A; G07A.

Area 5 *Biologia generale ed applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà, inoltre, conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: E01A; E01B; E01C; E01E; E01D; E11X; E04B; G02A; G02B; G02C; G04X.

Area 6 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve, inoltre, acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X; P01A.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - *Agronomia e produzioni vegetali* (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agro-ecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzare il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8 - *Genetica agraria* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà, inoltre, acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

Area 9 - *Difesa delle colture* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: G06A; G06B.

Area 10 - *Chimica agraria* (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare, dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Settori scientifico-disciplinari: G07A; G07B.

Area 11 - *Microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microorganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione) devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione ed attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Settore scientifico-disciplinare: G08B.

Area 12 - *Ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole, con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà, inoltre, conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed, in particolare, i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Settori scientifico-disciplinari: G05A; G05B; G05C.

FORMAZIONE PPROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici ed i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo modalità previste nei commi 3 e 4 del presente articolo.

7 *(Corso di diploma universitario in produzioni animali).*

FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve, inoltre, impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica, sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve, infine, acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare, deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali della fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve, inoltre, acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

Area 4 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi, dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche, dei principi organici e inorganici nei microrganismi e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E05A, G07A, E05B.

Area 5 - *Biologia, morfologia e fisiologia degli animali* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà, inoltre, conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Settori scientifico-disciplinari: E11X, E02C, E02A, G09A, V30A, V30B, E13X.

Area 6 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve, inoltre, acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - *Agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente a quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

Area 8 - *Microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP; Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Settori scientifico-isciplinari: G08B, V31B, V32A.

Area 9 - *Tecnologie alimentari* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale; deve acquisire, inoltre, una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Settori scientifico-disciplinari: G08A; V31B.

Area 10 - *Ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà, inoltre, conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

Area 11 - *Produzioni animali* (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà, inoltre, acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologiaed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Settore scientifico-disciplinare: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 12 - *Igiene degli allevamenti* (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici ed i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste nei commi 3 e 4 del presente articolo.

8 *(Corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura).*

FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve, inoltre, impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica, sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve, infine, acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare, deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono, infine, essere fornite le nozioni fondamentali della fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni tra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica organica e inorganica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve, inoltre, acquisire le nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, G07A, E05A, E05B.

Area 4 - *Biologia generale ed applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà, inoltre, conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01E, E01D, E11X, E04B, G02A, G02B, G02C, G04X, E02A, E02B, G09A.

Area 5 - *Economia generale e applicata* (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve, inoltre, acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 6 - *Agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

Area 7 - *Difesa delle colture* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

Area 8 - *Chimica agraria* (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà, inoltre, conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

Area 9 - *Tecnologie alimentari* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi e delle procedure.

Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing, nonché nozioni di controllo e gestione della qualità.

Settori scientifico-disciplinari: G08A.

Area 10 - *Ingegneria agraria* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole. Egli dovrà, inoltre, conoscere i principi dell'idrologia ed, in particolare, gli aspetti della gestione delle acque, anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà, infine, acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

Area 11 - *Produzioni animali* (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e all'alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 12 - *Diritto agrario* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura, con particolare riferimento alla normativa della Comunità economica europea ed alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Settori scientifico-disciplinari: N03X.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici ed i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste nei commi 3 e 4 del presente articolo.

9 *(Corso di diploma universitario in tecnologie alimentari).*

FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve, inoltre, acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve, infine, acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare, deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono, infine, essere fornite le nozioni fondamentali della fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica organica ed inorganica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve, inoltre, acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, G07A, E05A, E05B.

Area 4 - *Chimica fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere, infine, le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Settori scientifico-disciplinari: C02X.

Area 5 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione. Deve, inoltre, approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Settori scientifico-disciplinari: E01E, E04B, E05A, G07A.

Area 6 - *Biologia generale ed applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali ed animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01E, E01D, E11X, E04B, G02A, G02B, G02C, G04X, E02A, E02B, G09A.

Area 7 - *Economia generale ed applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire, inoltre, le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, I27X, P02B, P02D.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 8 - *Produzioni vegetali e/o animali* (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata, ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 9 - *Microbiologia applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve, inoltre, acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare; delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) e di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, V31B.

Area 10 - *Tecnologie alimentari* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari: G08A.

Area 11 - *Ingegneria alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

Area 12 - *Legislazione alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali) deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del diploma universitario.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N03X, N04X, N10X.

Area 13 - *Alimentazione e nutrizione umana* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Settori scientifico-disciplinari: E06B, V30B.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici ed i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste nei commi 3 e 4 del presente articolo e verranno indicati nel regolamento didattico di Ateneo.

Nell'ambito del diploma universitario in tecnologie alimentari, disciplinato con decreto rettorale del 26 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, sono istituiti gli orientamenti in «viticoltura ed enologia» e «lattiero-caseario».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 31 ottobre 1995

Il rettore: STRASSOLDO

95A7435

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 relativo alla istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1993 che disciplina l'istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 1548 del 1° settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1989, con il quale viene istituita la facoltà di medicina veterinaria;

Viste le delibere espresse dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 28 dicembre 1993 con le quali l'Università degli studi di Teramo recepisce lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, in attesa della formulazione di quello proprio;

Viste le delibere adottate dal comitato tecnico ordinatore della facoltà di medicina veterinaria del 14 febbraio 1995 e 16 maggio 1995 intese a sostituire il proprio ordinamento didattico con quello stabilito dalla tabella XXXIII annessa al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 febbraio 1993;

Vista la delibera espressa in merito dal senato accademico nella seduta del 14 giugno 1995;

Vista la delibera espressa in merito dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1995;

Visto il parere favorevole formulato dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 settembre 1995;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 febbraio 1993 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina veterinaria;

Considerata la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale previsto nell'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, recepito dall'Università degli studi di Teramo in attesa della formulazione di quello proprio, per la parte riguardante la facoltà di medicina veterinaria è modificato come segue:

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

L'art. 352 viene modificato nel modo seguente:

Art. 352. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Gli articoli dal 353 al 359, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 353 *(Durata e articolazione del corso di laurea)*. — Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno quattromilacento ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 354 *(Accesso al corso di laurea)*. — Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 355 *(Attività didattiche)*. — L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività teorico-pratica. Ad ognuna delle aree dalla prima alla quindicesima della tabella allegata sono assegnate ulteriori cinquanta ore per un totale di settecentocinquanta ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei moduli didattici di cui alla tabella allegata (tabella 1). Queste ulteriori settecentocinquanta ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento

didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette settecentocinquanta ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. 362), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune è obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi quattro anni di corso comprende duemilasettecento ore per attività didattica teorico-pratica e settecentocinquanta ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi seicentocinquanta ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi art. 356), per un totale generale di quattromilacento ore.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 356 (*Moduli professionalizzanti*) — Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. Il consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di seicentocinquanta ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. Ogni facoltà, potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 357 (*Corsi integrati e discipline*). — L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico-disciplinari; i docenti sono da reperire nei settori scientifico-disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alle facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico-disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici comprendenti una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico-pratica) di almeno cinquanta ore.

Art. 358 (*Esami*). — Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della struttura didattica competente; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di trentuno a un massimo di trentadue a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto *in itinere*. Il consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

Art. 359 *(Corso di lingua inglese)* — Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Dopo l'art. 359, sono inscriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 360 *(Tesi ed esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facóltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese. La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

Art. 361 *(Coordinamento dell'attività didattica)*. — Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 362 *(Strutture didattiche)*. — Le facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico-pratica dovranno avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati. Il consiglio di facoltà, in sede di recepimento del presente ordinamento didattico, dovrà trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite i competenti organi accademici, una apposita scheda delle risorse a disposizione della quale risulti l'adeguamento delle strutture didattiche alla succitata direttiva comunitaria.

Art. 363 *(Norme transitorie)*. — Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a discipline di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico-disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

Art. 364 *(Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline)*.

Area 1 - FISICO MATEMATICA (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: *Fisico matematica:*

fisica;

fisica medica;

biofisica;

matematica;

biomatematica;

calcolo numerico;

metodi matematici e statistici;

statistica applicata alle scienze biologiche.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

Area 2 - CHIMICA E BIOCHIMICA (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscere i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica.

Corso integrato 2.1: *Chimica e propedeutica biochimica:*

chimica e propedeutica biochimica;

propedeutica biochimica.

100 ore - Settore scientifico-disciplinare: E05A, E05B.

Corso integrato 2.2: *Biochimica veterinaria sistematica e comparata:*

biochimica;

biochimica veterinaria sistematica e comparata;

biochimica applicata.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 3 - BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le spese botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: *Biologia animale e vegetale:*

zoologia veterinaria;

biologia generale;

biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;

genetica;

biologia molecolare;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

botanica veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A.

Area 4 - ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresí dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: *Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A.

Corso integrato 4.2: *Anatomia degli animali domestici:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

anatomia topografica veterinaria.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A.

Area 5 - FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: *Fisiologia ed etologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30B.

Corso integrato 5.2: *Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

endocrinologia degli animali domestici.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30B.

Area 6 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresí conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: *Patologia generale veterinaria:*

patologia generale veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

immunopatologia veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A.

Corso integrato 6.2: *Anatomia patologica veterinaria:*

anatomia patologica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A.

Area 7 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari.

Corso integrato 7.1: *Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria:*

microbiologia ed immunologia veterinaria;

virologia veterinaria.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.2: *Malattie infettive e patologia aviare:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.3: *Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

sanità pubblica veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Area 8 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana).

Corso integrato 8.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

farmacologia, farmacodinamica e farmacia veterinaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

tossicologia veterinaria;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

chemioterapia veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33A.

Area 9 - ZOOTECNICA (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: *Zootecnia generale e miglioramento genetico:*

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

etnologia zootecnica.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09A.

Corso integrato 9.2: *Zootecnica speciale e tecniche di allevamento:*

zootecnica speciale;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

fisioclimatologia zootecnica;

igiene zootecnica;

zoocolture;

economia delle produzioni zootecniche.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: GO1X, G09A, G09C; G09D.

Area 10 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: *Nutrizione e alimentazione animale:*

nutrizione e alimentazione animale;

alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09B.

Area 11 - PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

parassitologia generale;

parassitologia veterinaria;

malattie parassitarie degli animali;

profilassi delle malattie parassitarie;

epidemiologia veterinaria;

micologia veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32B.

Area 12 - CLINICA MEDICA VETERINARIA (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziari. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.2: *Patologia medica:*

patologia medica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.3: *Clinica medica e medicina legale:*

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Area 13 - CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: *Patologia e semeiotica chirurgica:*

semeiotica chirurgica veterinaria;

patologia chirurgica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare.

150 ore - Settori scientifico disciplinari: V34A.

Corso integrato 13.2: *Anestesiologia e clinica chirurgica:*

anestesiologia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

clinica chirurgica veterinaria.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V34A.

Area 14 - CLINICA OSTETRICA VETERINARIA (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità e controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: *Clinica ostetrica veterinaria:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

clinica ostetrica e ginecologica *veterinaria*;

ostetrica veterinaria.

150 ore - Settori scientifico disciplinari: V34B.

Area 15 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza della normativa sanitaria e commerciale attinente la materia considerata.

Corso integrato 15.1: *Industrie e controllo di qualità degli alimenti:*

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore - *Settori scientifico-disciplinari:* V31B.

Corso integrato 15.2: *Ispezione e controllo degli alimenti:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Tabella 1

ELENCO DEI MODULI DIDATTICI AI QUALI LE FACOLTÀ DEVONO DISTRIBUIRE LE 750 ORE DI DIDATTICA PRATICA (art. 355)

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale-settore scientifico disciplinare S01B.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - settore scientifico disciplinare E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - settore scientifico disciplinare E13X.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - settore scientifico disciplinare V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - settore scientifico disciplinare V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfosiopatologica veterinaria - settore scientifico disciplinare V31A.

Area 7 Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - settore scientifico disciplinare V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie - settore scientifico disciplinare V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - settore scientifico disciplinare G09C.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - settore scientifico disciplinare G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - settore scientifico disciplinare V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - settore scientifico disciplinare V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - settore scientifico disciplinare V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - settore scientifico disciplinare V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - settore scientifico disciplinare V31B.

Modulo professionalizzante
Gestione e sanità della fauna e delle specie ittiche

Area 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche:*

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

fisiologia della fauna selvatica;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari. V30A, V30B.

Area 2 - GESTIONE DEGLI ANIMALI SELVATICI (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obbiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: *Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni:*

allevamento degli animali di interesse faunistico;

anestesia veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09C, V34A.

Area 3 - AMBIENTE E RISORSE ALIMENTARI (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presente nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: *Ambiente e risorse alimentari:*

botanica veterinaria;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

ecologia zootecnica;

alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

zootecnica montana.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

Area 4 - IDROBIOLOGIA E ACQUACOLTURA (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: *Idrobiologia e acquacoltura:*

acquacoltura;

alimentazione degli animali acquatici;

biochimica degli organismi acquatici;

gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09B, G09D.

Area 5 - ITTIOPATOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI ITTICI (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: *Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici:*

ittiopatologia;

patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

malattie parassitarie;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B.

Area 6 - ECOPATOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLA FAUNA SELVATICA (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verra poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologie aviarie;

patologie del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

malattie parassitarie degli animali;

ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica;

profilassi delle malattie parassitarie;

micologia veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

200 ore - Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente

Area 1 - BENESSERE ANIMALE E AMBIENTE (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: *Benessere animale e ambiente:*

etologia veterinaria e benessere animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

biochimica applicata;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V30B.

Area 2 - FARMACOLOGIA E PATOLOGIA (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefi/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoisto-patologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza, delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: *Farmacologia e patologia:*

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A.

Area 3 - PARASSITOLOGIA (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

micologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

antropozoonosi parassitarie;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32B.

Area 4 - MALATTIE INFETTIVE (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le malattie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle entropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: *Microbiologia e virologia:*

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

microbiologia e immunologia veterinaria;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

virologia veterinaria.

100 ore - *Settori scientifico-disciplinari:* V32A.

Corso integrato 4.2: *Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare:*

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 4.3: *Sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

antropozoonosi;

igiene veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Modulo professionalizzante
Igiene e qualità degli alimenti di origine animale

Area 1 - BIOCHIMICA E TOSSICOLOGIA (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: *Biochimica e tossicologia degli alimenti:*

biochimica applicata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti;

tossicologia veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33A.

Area 2 - ANATOMIA NORMALE E PATOLOGICA (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: *Anatomia normale epatologica veterinaria:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

istologia e citologia patologica veterinaria;

anatomia patologica veterinaria;

ittiopatologia.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A, V31A.

Area 3 - IGIENE (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche

conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igieniche e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: *Industrie degli alimenti:*

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.2: *Igiene e qualità:*

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

100 ore - Settori scientifico disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: *Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

150 ore - *Settori scientifico disciplinari:* V31B.

Corso integrato 3.4: *Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole:*

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Modulo professionalizzante
Riproduzione animale

Area 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: *Anatomia dell'apparato riproduttore animale:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia degli animali domestici.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A.

Corso integrato 1.2: *Fisiologia della riproduzione animale:*

fisiologia della riproduzione animale;

endocrinologia degli animali domestici;

metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore - *Settori scientifico disciplinari:* V30B.

Area 2 - ZOOTECNICA E ALIMENTAZIONE (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: *Zootecnica e alimentazione:*

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

genetica veterinaria;

zootecnica speciale;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

igiene zootecnica;

biotecnologie applicate alle produzioni animali;

citogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

tecnica mangimistica.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

Area 3 - PATOLOGIA E MALATTIE INFETTIVE (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: *Patologia e malattie infettive:*

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazione degli animali domestici;

anatomia patologica veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biochimica applicata;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

igiene veterinaria.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A.

Area 4 - OSTETRICA E GINECOLOGIA (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e dell'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: *Patologia della riproduzione:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia endocrina della riproduzione animale;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: *Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria;

metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

igiene della riproduzione animale.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V34B.

Modulo professionalizzante
Salute e benessere degli animali da compagnia

Area 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia topografica veterinaria;

neuroanatomia veterinaria;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

fisiologia degli animali da compagnia;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari V30A, V30B.

Area 2 - ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: *Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia:*

genetica veterinaria;

etologia zootecnica;

etnologia zootecnica;

nutrizione ed alimentazione animale;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimentazione degli animali d'affezione;

allevamento degli animali d'affezione.

50 ore - Settori scientifico-disciplinare G09A, G09B, G09C.

Area 3 - PATOLOGIA (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Patologia degli animali da compagnia:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 4 - MEDICA (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG,diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

biochimica clinica veterinaria.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: *Patologia, clinica e terapia:*

oftalmologia clinica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

Area 5 - CHIRURGICA (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: *Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche:*

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34A.

Area 6 - OSTETRICO-GINECOLOGICA (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: *Patologia e clinica:*

patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e igiene degli allevamenti

Area 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

100 ore - Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - GESTIONE DELL'AZIENDA ZOOTECNICA (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: *Gestione dell'azienda zootecnica:*

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09C.

Area 3 - ALIMENTI ZOOTECNICI (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici:*

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimenti zootecnici;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09B.

Area 4 - PRODUZIONI ZOOTECNICHE (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: *Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche:*

etnologia zootecnica;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C.

Area 5 - TECNOLOGIE D'ALLEVAMENTO (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: *Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente:*

zootecnica speciale;

avicoltura;

coniglicoltura;

zoocolture;

acquacoltura;

etologia zootecnica;

igiene zootecnica;

igiene e tecnologia avicola;

ecologia zootecnica;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

200 ore - Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

Area 6 - PATOLOGIA NUTRIZIONALE E RIPRODUTTIVA (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: *Patologia nutrizionale e riproduttiva:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

tossicologia alimentare degli animali domestici.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e patologia degli animali da reddito

Area 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia aviare;

fisiologia aviare;

fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

fisiologia della nutrizione animale.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - ZOOTECNICA E ALIMENTAZIONE (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: *Zootecnica e alimentazione:*

tecnica mangimistica;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

zootecnica speciale;

zoocolture;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

demografia zootecnica;

biochimica della nutrizione;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

nutrizione ed alimentazione animale.

100 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 3 - PATOLOGIA (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie:*

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

igiene veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

profilassi delle malattie parassitarie.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - MEDICA (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rillevo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: *Patologia e clinica degli animali da reddito:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da reddito;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33B.

Area 5 - OSTETRICO-CHIRURGICA (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico-strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione dell'ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: *Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina della riproduzione animale;

ostetricia veterinaria;

anatomia topografica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

medicina operativa veterinaria;

biomeccanica e podologia veterinaria.

150 ore - Settori scientifico-disciplinari: V30A, V34A, V34B.

Area 6 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio ed illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

tossicologia dei residui negli animali;

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria.

50 ore - Settori scientifico-disciplinari: V33A.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Teramo, 31 ottobre 1995

Il rettore: RUSSI

95A7380

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C13301.XVJ(832) datato 8 novembre 1995, il dispositivo di sicurezza denominato «Air Bag - Lato guidatore 0006 0507» nonché il componente denominato «Generatore di gas 0005 8697 per dispositivi di sicurezza - Lato guidatore», che la società TRW Air Bag Systems S.r.l. intende importare dalla società TRW Vehicle Safety System - U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La ditta dovrà imporre contrattualmente all'acquirente che la presenza sull'autovettura del sistema, contenente sostanze esplosive, sia opportunamente segnalata. Dovrà inoltre imporre che nel manuale di istruzione del veicolo sia segnalato il divieto di manipolazione e manutenzione dello stesso se non da parte di personale qualificato fornendo, inoltre, le istruzioni per la sua distruzione in caso di demolizione del veicolo.

Con decreto ministeriale n. 559/C13330.XVJ(833) datato 8 novembre 1995, il dispositivo di sicurezza denominato «Air Bag - Lato passeggero 0005 6065» nonché il componente denominato «Generatore di gas 0005 4121 per dispositivi di sicurezza - Lato passeggero», che la società TRW Air Bag Systems S.r.l. intende importare dalla società TRW Vehicle Safety System - U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La ditta dovrà imporre contrattualmente all'acquirente che la presenza sull'autovettura del sistema, contenente sostanze esplosive, sia opportunamente segnalata. Dovrà inoltre imporre che nel manuale di istruzione del veicolo sia segnalato il divieto di manipolazione e manutenzione dello stesso se non da parte di personale qualificato fornendo, inoltre, le istruzioni per la sua distruzione in caso di demolizione del veicolo.

95A7428

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.13017.XV.J (817) del 26 ottobre 1995, il dispositivo di sicurezza denominato: «Modulo Air Bag Lato guida versione sport (n. disegno 718996614)», che la società Breed Italia S.r.l. intende importare dalla Breed Technologies Inc. - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato degli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Con decreto ministeriale n. 559/C.13013.XV.J (820) del 26 ottobre 1995 il dispositivo di sicurezza denominato: «Modulo Air-Bag lato guida versione Fiat (n. disegno 1302573070)», che la società Breed Italia S.p.a. intende importare dalla Breed Technologies Inc. - U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Con decreto ministeriale n. 559/C.13012.XV.J (821) del 26 ottobre 1995 il dispositivo di sicurezza denominato: «Modulo Air-Bag lato guida versione Peugeot (n. disegno 1302574070)», nonché il componente denominato: «Generatore di gas n. 97900520, che la società Breed Italia S.p.a. intende importare dalla Breed Technologies Inc. - U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Con decreto ministeriale n. 559/C.13016.XV.J (816) del 26 ottobre 1995 il dispositivo di sicurezza denominato: «Modulo Air-Bag lato guida versione standard (n. disegno 718995614)», che la società Breed Italia S.p.a. intende importare dalla Breed Technologies Inc. - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Con decreto ministeriale n. 559/C.13011.XV.J (819) del 26 ottobre 1995 il dispositivo di sicurezza denominato: «Modulo Air-Bag lato guida (n. disegno 1302575070) versione Citroen», che la società Breed Italia S.p.a. intende importare dalla Breed Technologies Inc. - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973)

95A7429

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C.15827.XV.J (840) del 2 novembre 1995 l'esplosivo da mina denominato «Telsit 25», che la società Cheddite Italia S.p.a. intende importare dalla società Schweizerische Sprengstoff A.G. Cheddite di Isleten - Svizzera, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU 0081 - 1.1D.

95A7430

Riconoscimento e classificazione di polvere per cartucce

Con decreto ministeriale n. 559/C.13455.XV.J (837) datato 2 novembre 1995 la polvere per cartucce cal. 9 mm Nato denominata: «NC 1292», conforme alla specifica tecnica TBK 110, che la società Europa Metalli - Sezione difesa SE.DI. S.p.a. intende importare dalla società Bofors Explosives AB (Svezia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A7431

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.17647.XV.J (809) dell'8 novembre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Maxitoys», che la ditta Fratelli Vallefuoco S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A7432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede in S. Ninfa (Trapani) e unità di S. Ninfa (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 135 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.L.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 giugno 1994 al 3 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International Unità Mensa c/o Enichem, con sede in Segrate (Milano) e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, di cui 12 part-time da 20 a 17,15 ore medie settimanali su un organico complessivo di 429 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International Unità Mensa c/o Enichem — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Agape Unità Mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova), con sede in Castelvetro (Modena) e unità di Riva Trigoso (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità di cui 7 part-time da 20 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 17 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 agosto 1995, n. 18630.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape Unità Mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 81 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unità di Acquacalda (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 580 unità, su un organico complessivo di 636 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili, con sede in Pisa e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 88 unità, su un organico complessivo di 370 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 12 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel Italiana, con sede in Sovicille (Siena) e unità di Sovicille (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 69 unità, su un organico complessivo di 72 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel Italiana — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider Calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,78 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider Calce — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 230 unità, su un organico complessivo di 264 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 25 ottobre 1993 al 7 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbra Pulimento, con sede in Roma e unità di c/o Alenia di Pomigliano e Casoria (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 95 unità, di cui 9 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 577 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbra Pulimento — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 31 gennaio 1994 al 13 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Mario Botteghi, con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 57 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Mario Botteghi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 622 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con

sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129 unità, su un organico complessivo di 622 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Edilter — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n 1, foglio n 40

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Saipem, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unità di San Donato Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali a 12,53 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 1 753 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Saipem — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 26 aprile 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo) e unità di Cesena (Forlì), Forlì e Rimini, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 250 unità, su un organico complessivo di 1 050 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Valtellina — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 30 agosto 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 157 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa anziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Iveco S.p.a , con sede in Milano e unità di Brescia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, di cui 32 *part-time* da 20 a 18 ore medie settimanali ed 1 part-time da 23 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 1744 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Iveco S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa anziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli, con sede in Milano e unità di Cascina Costa (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, di cui 15 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali ed 1 da 25 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 1823 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli, con sede in Milano e unità di Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, di cui 1 part-time da 25 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 1744 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Agusta Az Agusta Eli, con sede in Milano e unità di Vergiate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 1823 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Agusta Az. Agusta Eli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 13 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Siae Marchetti, con sede in Milano e unità di Sesto Calende (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di 1823 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Unità Mensa c/o Siae Marchetti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 3 ottobre 1994 al 3 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipe Nobel, con sede in Udine e unità di Orbetello (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 57 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipe Nobel — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 ottobre 1994 al 13 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Zani Cirano, con sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze) e unità Barberino Val d'Elsa (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 123 unità, di cui 11 unità part-time da 27 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 123 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), Mestre (Venezia), Padova, Verona e Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 82 unità, di cui 8 a part-time da 20 a 15 ore medie settimanali e 5 *part-time* da 16 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 120 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. Compagnia Medico Sanitaria, con sede in Assago (Milano) e unità di Assago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 51 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. Compagnia Medico Sanitaria — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzificio Tre Emme, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzificio Tre Emme — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 7 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter Soc. Coop., con sede in Ravenna e unità di Lugo (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità, su un organico complessivo di 131 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Iter Soc. Coop. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Anghiari (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unità, su un organico complessivo di 128 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara Rangoni Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara Rangoni Europe — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Caldiero - Belfiore d'Adige (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unità, su un organico complessivo di 1187 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 20 giugno 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Michelangelo, con sede in Napoli e unità di Frosinone, per i quali è stato stipulato

un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 85 unità, su un organico complessivo di 121 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Michelangelo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Mutina, con sede in Sassuolo (Modena) e unità di Castellarano (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Mutina — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viberto azienda generale costruzioni, con sede in Verona e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,94 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viberto azienda generale costruzioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo, con sede in Domegliara (Verona) e unità di Domegliara (Verona) e S. Ambrogio Valpolicella (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessil-Forniture, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza) e unità di Camisano Vicentino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessil-Forniture — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove officine meccaniche Cinel, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unità di Castello di Godego (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove officine meccaniche Cinel — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Masotti F. e A. di Masotti Alfredo, con sede in Bologna e unità di S. Lazzaro di Savona (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Masotti F. e A. di Masotti Alfredo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A7301

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 novembre 1995, è stato approvato lo statuto adottato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, trasformatosi in ente privato del tipo Fondazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95E7426

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato alle ditte produttrici di specialità medicinali a base di eparina

Si informano le ditte produttrici di specialità medicinali a base di eparina che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1995 ha espresso parere favorevole alla revoca delle specialità medicinali contenenti eparina di estrazione bovina.

Inoltre in base al comunicato della CUF pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1995, n. 119, concernente le specialità medicinali soggette al rinnovo A.I.C. in base al decreto legislativo n. 178/1991, molte ditte hanno dichiarato di essere in grado di sostituire l'eparina di estrazione bovina con eparina di altra origine.

Si invitano pertanto tutte le aziende interessate al mantenimento dell'A.I.C. di specialità medicinali contenenti eparina ad inviare al Ministero della sanità, divisione VIII, entro il 31 dicembre 1995, tutta la documentazione relativa al cambio di fonte dell'eparina comprensiva dei metodi analitici, per la relativa autorizzazione.

95E7427

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 dicembre 1995

Dollaro USA	1594,20
ECU	2030,21
Marco tedesco	1104,78
Franco francese	319,51
Lira sterlina	2445,02
Fiorino olandese	986,69
Franco belga	53,740
Peseta spagnola	12,961
Corona danese	285,14
Lira irlandese	2527,92
Dracma greca	6,698
Escudo portoghese	10,516
Dollaro canadese	1156,89
Yen giapponese	15,812
Franco svizzero	1366,30
Scellino austriaco	157,03
Corona norvegese	250,27
Corona svedese	237,51
Marco finlandese	367,58
Dollaro australiano	1174,93

95A7495

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 22 novembre 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 novembre 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 febbraio 1996 è di L. 97,54, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 31 maggio 1996 è di L. 95,10 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 novembre 1996 è di L. 90,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A7482

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995 è stata indicata nel 3,90% la percentuale di aumento da applicare ai canoni corrisposti concernenti concessioni di beni demaniali marittimi e del mare territoriale nel 1994, al fine di ottenere le misure applicabili nell'anno 1995.

95A7425

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

istituzioni di diritto privato - settore scientifico disciplinare: N01X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

95A7466

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcellino, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 31 ottobre 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Marcellino (Caserta), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 25 ottobre 1995 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il dott. Rolando Imperi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

95A7433

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il prefetto commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pesaro e Urbino, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con determinazione n. 295, adottata in data 9 novembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Giorgio Rosotti conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A7434

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 26, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 7551.XV.J(742) del 21 luglio 1995 ...», leggasi: «Con decreto ministeriale n. *559/C*.7551.XV.J(742) del 21 luglio 1995 ...».

95A7494

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 41, seconda colonna, 34° rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, riguardante il decreto A.I.C. n. 689/1995 del 30 ottobre 1995, dove è scritto: «Specialità medicinale *SOTAHEXEL* (Sotalolo) ...», si legga: «Specialità medicinale *SOTAHEXAL* (Sotalolo) ...».

95A7437

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300